

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

ESPOSTO-DENUNCIA

I sottoscritti **Riego Gambini**, nato a San Benedetto del Tronto il 08/10/1963 ed ivi residente in via A. Graf n.11, Consigliere del comune di San Benedetto del Tronto del Movimento 5 Stelle - **Andrea Crimella**, nato a Lecco il 09/10/1980 e residente a Grottammare in Via Napoli 14, Consigliere del comune di Grottammare del Movimento 5 Stelle - **Valerio Camela**, nato ad Ascoli Piceno il 13/08/1985 e residente Castel di Lama (AP) via Chiarini 16/a, cittadino di Ascoli Piceno - **Serenella Fucksia** nata a Fabriano il 24/6/1966 ed ivi residente in via Borgo Tufico n.19, Senatrice del Movimento 5 Stelle - **Donatella Agostinelli** nata a Jesi il 3/04/1974 e residente a Apiro (MC) in Corso Vittorio Emanuele III n. 13, Deputata del Movimento 5 Stelle - **Andrea Cecconi** nato a Pesaro Urbino il 28/02/1984 e residente a Pesaro(PU) in Via dei Frassini n. 3, Deputato del Movimento 5 Stelle - **Patrizia Terzoni** nata a Fabriano (AN) il 5/10/1982 ed ivi residente in Frazione Ca' Maiano n.53, Deputata del Movimento 5 Stelle,

espongono quanto segue:

PREMESSA

Nel Comune di San Benedetto del Tronto, esattamente nel quartiere "Agraria" di Porto d'Ascoli, verso la fine degli anni settanta è stato individuato un giacimento di gas naturale alla profondità di circa 2,5 km.

Detto giacimento, oggi pressoché esausto, attualmente è oggetto di valutazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Regione Marche, circa l'opportunità di concederlo in utilizzo come serbatoio di gas estratto dalla rete per mezzo di una centrale di stoccaggio.

Più in particolare, il progetto relativo allo stoccaggio del gas viene oggi presentato da un'azienda privata (la GasPlus Storage S.r.l.) la quale intenderebbe realizzare l'opera nell'ipotesi in cui la zona interessata presenti caratteristiche ideali e condizioni di rischio accettabili per le operazioni di carico e scarico, pompaggio, riestrazione, raffinazione e immissione nella rete, al fine di utilizzare nuovamente il giacimento esausto come "serbatoio" all'interno del quale immagazzinare gas durante la stagione estiva per poi estrarlo durante la stagione invernale secondo le esigenze del mercato, con la realizzazione di una plusvalenza.

Il progetto in sintesi prevede:

- 1) la perforazione di 6 pozzi in area cluster;*
- 2) la realizzazione di una centrale di stoccaggio provvista di un'unità di compressione del gas naturale proveniente dalla rete nazionale, Snam Rete Gas, un'unità di trattamento per rendere il gas erogato dai pozzi conforme alla specifica di vendita;*
- 3) la realizzazione di un gasdotto di collegamento della lunghezza di circa 113 metri tra la centrale e il metanodotto Snam Rete Gas.*

CRONISTORIA DEI FATTI

Dopo questa breve premessa, è necessario ripercorrere i fatti salienti dell'iter procedurale di autorizzazione, tuttora in itinere.

Tutto trae origine nel 1986 quando inizia l'attività di coltivazione del giacimento sito nel quartiere "Agraria" a Porto d'Ascoli, nel Comune di San Benedetto del Tronto, e vengono realizzati n.2 pozzi in produzione.

Successivamente nel 2006 il predetto giacimento, pressoché esaurito, viene inserito nell'elenco dei giacimenti in fase di coltivazione avanzata, messi a disposizione per la riconversione in siti di stoccaggio.

Nel frattempo l'area interessata, a forte rischio idrogeologico, anche grazie alle pressioni politiche e a una favorevole campagna stampa, viene declassata con notevole ridimensionamento del pericolo idrogeologico.

Nel settembre 2007 la società GasPlus Storage S.r.l., del gruppo Gas de France, presenta una richiesta di concessione del giacimento, aggiudicandosela.

Nel luglio 2010, viene predisposto e consegnato uno studio sull'impatto ambientale al Ministero dell'Ambiente e, per conoscenza, agli altri enti coinvolti (Regione, Province, Comuni, Riserva Naturale Sentina etc.).

La Regione Marche, dal canto suo, nel settembre dello stesso anno fa partire l'iter per le procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) decidendo altresì, nell'ambito di una successiva conferenza dei servizi, di informare la cittadinanza mediante assemblea pubblica.

Purtroppo, però, benché alcuna notizia e/o informazione fosse stata fornita ai cittadini, nel novembre 2010 scadevano i termini di 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni al progetto da parte della popolazione e/o persone interessate, i quali ovviamente non essendo stati informati non potevano presentare alcunché.

La notizia della possibile realizzazione dell'impianto viene annunciata ufficialmente solo il 19 gennaio 2011, dopo che GasPlus e Regione Marche avevano rapidamente indetto una conferenza pubblica (alla quale avevano preso parte solo i responsabili della società proponente e della regione!!) e, a seguito di ciò, la gente iniziava a chiedere spiegazioni, senza tuttavia avere risposte.

Nell'agosto del 2011 GasPlus presentava la documentazione integrativa richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico cui seguivano 60 giorni per avanzare osservazioni o richieste di integrazione.

Termine che, ancora una volta, decorreva senza che la popolazione potesse avanzare e/o richiedere alcunché visto che non era stata adeguatamente informata, tanto che nel novembre 2011 una delegazione di cittadini si vedeva costretta a recarsi presso il Prefetto di Ascoli Piceno onde far "riaprire" i termini di presentazione delle osservazioni.

Termini che, per ordine del Prefetto di Ascoli Piceno, venivano formalmente riaperti e che permettevano a diversi cittadini di presentare numerose osservazioni di carattere geologico, geologico-geomorfologico, ambientale e sanitario.

Nel frattempo, a seguito della richiesta del Movimento 5 Stelle, l'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto decideva di incaricare la ditta Terre.it, *spin-off* dell'Università di Camerino, di analizzare la documentazione prodotta dalla GasPlus per la Valutazione di Impatto Ambientale, decidendo altresì di creare una commissione

mista, denominata "Comitato consultivo per la valutazione e monitoraggio del progetto", volta alla redazione di proprie osservazioni al progetto.

Nel gennaio 2012 la ditta Terre.it presentava le proprie conclusioni **evidenziando diverse problematiche relative al quadro progettuale, ambientale, geologico-ambientale ed acustico**, (Allegato 30) mentre la commissione istituita dall'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto presentava le proprie osservazioni critiche le quali, unitamente ai rilievi forniti da Terre.it e da altre associazioni, venivano inviate agli enti preposti.

Sempre nel gennaio 2012, alla luce della forte contrarietà che si era venuta a creare in città, i Comitati di Quartiere di San Benedetto del Tronto organizzavano una fiaccolata per dire NO all'impianto di stoccaggio a cui partecipano migliaia di persone.

In seguito, nel febbraio 2012, il Ministero dell'Ambiente, in maniera assolutamente irrituale, atteso che prima sarebbe dovuta essere vagliata la VIA e poi il Rapporto Preliminare di Sicurezza (RPS), comunicava agli enti interessati la sospensiva della procedura di VIA per 45 giorni onde poter valutare detto RPS contestualmente alla VIA medesima.

Lo stesso Ministero dell'Ambiente, nel marzo 2012, invitava la GasPlus a fornire il materiale progettuale anche ai Comuni abruzzesi limitrofi, alla Provincia di Teramo e alla Regione Abruzzo.

Nell'aprile 2012 agli enti interessati perveniva il RPS predisposto dalla GasPlus e, in pari data, iniziava l'attività di autotutela con migliaia di adesioni fra i cittadini di San Benedetto del Tronto e non solo.

In seguito, l'Associazione Ambiente e Salute nel Piceno inviava all'azienda proponente e, per conoscenza, agli altri enti coinvolti, una serie di osservazioni e di richieste di integrazioni al RPS.

Nel giugno 2012 il Gruppo di Lavoro (GdL) del Comitato Tecnico Regionale (CTR), acquisiva il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico alla messa in opera dell'impianto.

Il GdL della Commissione Tecnica Regionale analizzava il RPS **ignorando, però, i rischi derivati direttamente dal giacimento, con l'aggiunta che le risposte fornite dalla GasPlus, benché parziali e non esaustive, rimanevano chiuse in un cassetto della regione per ben otto mesi!!**.

Nel dicembre 2012 il GdL del CTR rilasciava il Nulla Osta di Fattibilità (NOF), decisione presa all'unanimità dei componenti, Comune di San Benedetto del Tronto compreso!.

Allo stato attuale si attende la stesura del Rapporto Finale di Sicurezza da parte della proponente e la sua trasmissione al Comitato Tecnico Regionale che avrà 120 giorni

per valutare e per indire la Conferenza dei Servizi plenaria nella quale trasmetterà il proprio parere definitivo.

CONSIDERAZIONI CRITICHE E PERPLESSITA'

Dopo aver ripercorso i principali fatti che hanno accompagnato l'iter procedurale sino a oggi, vengono ora descritte alcune note critiche emerse dall'analisi dei documenti presentati da GasPlus nell'ambito della VIA.

Valutazione di compatibilità idraulica

Il documento relativo alla valutazione di compatibilità idraulica si riferisce alle implicazioni idrauliche e idrogeologiche nella realizzazione della centrale.

Le incognite sulla posizione sono legate principalmente alle sue parti critiche: ***teste dei pozzi di estrazione, vasche contenenti i reflui di estrazione, gestione degli additivi in fase di perforazione.***

I documenti posti a fondamento del progetto non chiariscono quali siano le misure ingegneristiche adottate per far fronte al mantenimento della sicurezza, sia in fase di perforazione che in fase di esercizio.

Tali richieste sono state più volte avanzate anche nelle osservazioni presentate dai gruppi di cittadini e con la relazione effettuata dallo spin-off dell'Università di Camerino, ma sono rimaste inevase.

La posizione della centrale è definita lungo la Vallata del Tronto nel Comune di San Benedetto del Tronto (42°54'20,16" latitudine Nord, 13°52'39,93" Longitudine Est), ubicata su depositi alluvionali, attualmente classificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto di categoria E2 e cioè: ***"aree a rischio medio di esondazione, interessabili dalle piene con tempi di ritorno assimilabili a 200 anni"***. Tale definizione della pericolosità è stata sancita dall'Autorità di Bacino del Tronto il 30 luglio 2009 giusto decreto del Segretario che ha ridotto il rischio di esondazione da E3 a E2, **permettendo di fatto la progettazione dell'impianto.**

(Allegato 1/2/3)

A tal proposito, è bene rammentare come l'area è già stata più volte interessata dalle esondazioni del Tronto (si ricordano le devastanti alluvioni del 1897, 1929, 1959, 1976, 1992 e marzo 2011) e negli ultimi 50 anni la pressione antropica è andata progressivamente aumentando senza lasciare individuare soluzioni di continuità nel tessuto urbano. Alcune di queste alluvioni sono documentate dettagliatamente e appare interessante notare come la piena del 1992, che ha provocato danni per 100 miliardi di lire, in realtà abbia fatto registrare una portata di 800 mc/sec – quindi non

eccezionale - quando precedenti episodi erano stati determinati da valori ben superiori (alluvione del 1929 = 2.000 mc/sec, alluvione del 1959 = 1.200 mc/sec).

Invero, la zona dove dovrebbe essere costruita la centrale è stata da sempre, e lo è tuttora, **una zona ad alto rischio esondazione** (quindi dovrebbe rientrare a tutti gli effetti nel rischio E4) perché le alluvioni del 1897, del 1929, 1959, 1992, e 2011, che hanno colpito interamente il quartiere Agraria, **non sono avvenute ogni 200 anni** (come riporta la codifica rischio PAI E2) ma ogni 30 anni circa (quindi rientrante a tutti gli effetti nel codice rischio **PAI E4**). **(Allegato 4)**

Le misure di contenimento del rischio non giustificano il declassamento: le opere previste per una importante mitigazione del rischio sono state più volte annunciate ma mai effettivamente realizzate.

In altri termini, essendo stato ingabbiato da numerosi insediamenti e argini artificiali, il deflusso delle piene è stato ostacolato e il fiume ha subito una profonda alterazione dell'equilibrio naturale che lo ha reso ancor più pericoloso, tanto che lo stesso è stato catalogato nella tipologia di eventi e competenze per la Protezione Civile, D.Lgs n.225 del 24/02/1992, nel paragrafo B "*Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria*".

L'alveo del fiume fu praticamente distrutto dallo scellerato progetto dell'Ing. Mattiolo, che portò lo stesso da una larghezza media di 200 metri a una minima - e pericolosa - di solo 70 metri, attraverso la costruzione di due argini artificiali longitudinali, fino a 13 km dalla foce tutt'ora esistenti. **(Allegato 5/6)**

Inoltre, furono prelevati (ignorando totalmente il R.D n. 523 del 25 luglio 1904 art.97) dal fondo del fiume circa 1.500 tonnellate di ghiaia, rendendo quindi lo scorrimento dell'acqua in piena del fiume, ancora più veloce. **(Allegato 7)**

Lo scenario posto alla base di uno studio della società **Aquater**, svolto nel 1995, prevedeva una nuova esondazione del Tronto, con un tempo di ritorno stimato in 20 anni. Tale area risulta ad alta probabilità di inondazione, in base alla direttiva sperimentale della Presidenza del Consiglio – **Dipartimento Protezione Civile (Prot. N. 839/401/20 del 19 dicembre 1995)**.

Su questo progetto dell' Ing. Mattiolo, peraltro, ci fu un'inchiesta e nel luglio del 1995 il GIP nominò una commissione di tre periti, per indagare sui lavori effettuati nel fiume Tronto; i quali periti stabilirono che **se gli argini fossero rimasti quelli che vi erano prima del progetto non si sarebbero verificati danni.**

Dopo tutta questa intricata e spiacevole storia i cittadini si chiedono il perché sia stato declassato il quartiere "Agraria" e Porto D'Ascoli con il Piano di Stralcio del 30 luglio 2009.

Non si comprende come mai l'Autorità di Bacino possa aver declassato il quartiere Agraria da E3 a E2, nonostante sia stata la zona più colpita dall'alluvione del 1992 (e da tutte le altre precedenti); dopo 48 ore ca. dall'evento, nella zona della centrale, vi erano ancora 140 centimetri di acqua. **(Allegato 8)**

In pari tempo, i cittadini si chiedono come si possa aver lasciato la zona Sentina a E4 quando, nella medesima alluvione, fu appena sfiorata dall'inondazione.

Questo ambiguo declassamento è stato concepito in un clima favorevole generato da un'insistente campagna mediatica, a mezzo stampa, posta in essere dall'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, anche attraverso richieste specifiche rivolte all'Autorità di Bacino. Riteniamo che il declassamento non possa essere giustificato solo dalle operazioni di ripulitura dei fossi e dei sottopassi, considerando inoltre che l'alveo del fiume è rimasto esattamente lo stesso del 1992.

(Allegato 9)

In questa complicata storia, il Genio Civile, nella sua veste di Autorità competente per la parte idraulica nella V.I.A, rifugge le proprie responsabilità, affermando nel protocollo 0009671 del /01/03/2012 **(Allegato 10)** che non parteciperà al tavolo tecnico convocato dalla regione Marche ritenendo d'aver già espresso i propri pareri in data 5/10/2010 prot. n.45159 e 23/12/2011 prot. n. 61819 dove, tra l'altro, si afferma testualmente:

- **Prot. 45159** *"l'opera è ubicata in zona classificata dal vigente PAI Tronto (a seguito della modifica di cui al Decreto del Segretario Generale n.11 del 30/07/2009 come a rischio di esondazione con grado di pericolosità E2 e come tale soggetta alla disciplina delle procedure di cui all'art. 12 delle NTA (norme tecniche di attuazione) del PAI che prevedono la redazione di una verifica di compatibilità idraulica da sottoporre a parere del Servizio Genio Civile in qualità di Autorità Idraulica. Tale parere deve essere acquisito prima dell'inizio delle opere, pertanto in sede di VIA, può non essere valutato tale aspetto, anche perché l'elaborato relativo a tale verifica, datato luglio 2010 a firma dell'ing. William Palazzo, non è del tutto rispondente alle direttive di cui al richiamato art. 12 delle NTA e pertanto, tale valutazione, al momento, non può essere fatta". **(Allegato 11)***
- **Prot. 61819** *"il grado E2 rappresenta un rischio medio e non è un vincolo di inedificabilità (come invece i gradi E3 ed E4) in considerazione che le aree così*

perimetrale, pur con tempi di ritorno elevati, potrebbero essere oggetto ad allagamenti e/o esondazioni".

"Ciò posto è evidente che tale nulla osta debba essere acquisito nella fase esecutiva prima dell'inizio dei lavori perché riguarda, nel dettaglio le caratteristiche costruttive dell'opera che si andrà a realizzare". (Allegato 12)

Vi è inoltre il grave problema dell'inquinamento delle falde acquifere (o falde idriche), che dalle analisi fatte dal Proponente, alla pag. 30 di 89 del 101SBT-00-GCO-RE-00003_rev04, risultano già critiche "... *la situazione qualitativa dell'acquifero nell'aerale d'interesse rientra in classe 4, indice di un consistente impatto antropico e conseguente scadimento qualitativo*". (Allegato 12/A)

Come si può ben vedere dall'allegato 12/A le falde idriche di quella zona sono già molto degradate, fanno parte della classe 4 del D.Lgs 152/99, **per cui non devono essere ulteriormente inquinate, bensì andrebbero bonificate.**

A corollario di quanto sopra, si aggiunga che la stessa Autorità di Bacino, da un lato, abbia lasciato la zona a sud della Superstrada Ascoli-Mare a E4 e, dall'altro, abbia espresso parere favorevole all'ampliamento di una pista di volo (area Ditta S.E.I.) ubicata nella medesima zona.

PROBLEMA DELLA SUBSIDENZA

L'abbassamento della superficie topografica in seguito all'attività di estrazione di fluidi dal terreno è un fenomeno oramai acclarato, decine di pubblicazioni testimoniano inequivocabilmente il fenomeno per diverse cause e in diverse zone d'Italia e del mondo.

Dette pubblicazioni, in particolare, evidenziano importanti riflessi anche nelle aree corrispondenti a pompaggi profondi e, per alcuni siti, è possibile consultare dati specifici.

Questo spostamento verso il basso dipende dalla ricompattazione dei livelli sedimentari in seguito alla creazione di vuoti fra clasto e clasto per estrazione del fluido in pressione.

Per quanto riguarda i cicli di carico e di scarico previsti nel sottosuolo della Città di San Benedetto del Tronto, GasPlus ha presentato una simulazione modellistica effettuata dalla società Dream S.r.l. nella quale, sintetizzando, vengono ipotizzati valori di abbassamento del terreno nell'ordine di 4 cm al contatto roccia serbatoio – roccia di copertura, che diventano poco più di 1 cm sul piano campagna, sempre a detta del

documento di simulazione presentato, trattasi di caso ipotetico, calcolato matematicamente facendo una simulazione.

L'estrazione di gas naturale è stata attiva a Porto d'Ascoli fin dalla metà degli anni '80 e i dati sul gas estratto mostrano un andamento in crescita fino a metà degli anni '90 con un picco di produzione proprio in quegli anni.

I dati reali sull'abbassamento della superficie topografica nella decade 1992-2002, quindi in concomitanza con la attività estrattiva, variano da 0,5 cm all'anno ad un massimo di 1,1 cm all'anno, per valori totali variabili fra 5 cm e 11 cm, tutto questo nelle aree corrispondenti, in superficie, alla presenza del giacimento in profondità. Questo fenomeno è verificabile per tutta la durata dei dati a disposizione e, gradatamente, nell'arco dell'intera decade.

Questi dati provengono da due diverse fonti disponibili per tutti sul sito del Ministero dell'Ambiente (satelliti ERS ed ENVISAT) e sono pressoché analoghi; essi si discostano sensibilmente dall'ipotesi teorica e suggeriscono di valutare la veridicità dell'ipotesi progettuale dell'azienda e di teorizzare quali possano essere i "range" di abbassamento/sollevamento per le operazioni di estrazione e reiniezione nell'arco di poche settimane in luogo di molti anni. Si fa rilevare infatti come le uniche informazioni sul problema della subsidenza fornite dall'azienda proponente derivano da calcoli teorici che appaiono estremamente sottostimati, nonostante ci siano dei dati oggettivi a disposizione. (Allegato 13)

In sede progettuale, inoltre, non vengono mai specificati quali siano le infrastrutture da monitorare, come verrebbe informata la popolazione sugli eventuali rischi di abbassamento della superficie topografica e a chi bisognerebbe rivolgersi per segnalare eventuali danni (crepe, le rotture, piccoli crolli, etc.).

Nei vari verbali del CTR non c'è traccia della valutazione e/o considerazione del fenomeno della subsidenza.

PROBLEMA DELL'UBICAZIONE DELLA CENTRALE

Alla luce delle misure relative alle distanze di sicurezza da adottare in fase di progettazione prescritte dalla normativa vigente, in particolare fra l'impiantistica, le abitazioni e le infrastrutture presenti nei dintorni della centrale, è importante sottolineare una serie di incongruenze riscontrate nel posizionamento degli impianti.

La tabella successiva riporta le esatte denominazioni e distanze con i principali manufatti, ottenute calcolando il dato da una immagine correttamente georeferenziato, entro l'errore massimo stabilito dagli Organi Cartografici dello Stato (Istituto Geografico Militare).

DATO GASPLUS	DATO REALE
TOPONOMASTICA	
Villa Laureti	Villa Laureati
Località Sentina	Quartiere Agraria di Porto d'Ascoli
DISTANZE	
Dalla Autostrada A/14 = 150 mt.	Contiguo al terrapieno
Dalla SP 235 Salaria (ex S.S. n.4)	220 mt. dalla mezzeria
Porto d'Ascoli 2.000 mt.	600 mt.
	53 mt. dall'abitazione più vicina e 210 mt. dal Quartiere Fosso dei Galli
	299 mt. dalla linea ferrovia Ascoli Piceno – Porto d'Ascoli
	336 mt. dalle case del Quartiere Agraria Flowline a 189 mt. dal Quartiere Fosso G.
Sentina 600m	1.500 mt.
POSIZIONE	
Dal fosso collettore (corso d'acqua cat.2, distanza minima 20m) = non riportata	Contiguo al fosso

Al riguardo, preme evidenziare come il **R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, all'articolo 216**, afferma tra le altre cose :

"Le manifatture o fabbriche che producono vapori di gas, o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, sono indicate in due classi. La prima classe (in cui rientra lo stoccaggio gas) comprende quelle che DEBBONO ESSERE ISOLATE NELLE CAMPAGNE E TENUTE LONTANO DALLE ABITAZIONI "

Mentre il **D.Lgs n.334 del 17 Agosto 1999, all'articolo 14**, afferma tra le altre cose :

"[...] stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che rientrano nel campo d'applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto delle necessità DI MANTENERE LE OPPORTUNE DISTANZE TRA

STABILIMENTI E ZONE RESIDENZIALI nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:

a) Insediamenti nuovi stabilimenti;

b) Modifiche [...]

c) Nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione (nel caso di specie Autostrada A14 dove circolano ca. 40.000 veicoli al giorno), luoghi frequentati dal pubblico (nel caso di specie Scuola, Asilo, Impianti Sportivi), zone residenziali (nel caso di specie i primi palazzi sono ad appena 200 mt.), qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono "aggravare" il RISCHIO o LE CONSEGUENZE di un incidente rilevante".

- "L'incidente rilevante è un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose".

Queste REGOLE vengono riaffermate con forza, dalla nuova **Direttiva Europea 2012/18/CE (Seveso III) nell'articolo 13.**

La piantina presente nel Rapporto Preliminare di Sicurezza, documento 102S00-00-GCO-RE-00002, foglio 20 di 114, presente anche nella notifica a pagina 6 di 18 della scheda informativa sui rischi di incidente rilevante (102S00-00-GCO-RE-00003 SBN), e in tutto il progetto di VIA, **manifesta un errore "macroscopico"**, in quanto la Zona Sentina - Riserva Naturale classificata **SIC** (sito interesse Comunitario) e **ZPS** (zona protezione speciale) - **è stata invertita** con la zona densamente abitata di Porto D'Ascoli. Proprio **le distanze metriche** citate nel predetto R.P.S confermano questo grave errore. **(Allegato 14)**

Nessun componente del CTR ha segnalato le evidenti incongruenze derubricandole a mera svista topografica e quindi ininfluente.

Non si comprende come possa essere stato commesso questo errore che, di fatto, ha una valenza determinante nella predisposizione delle misure di sicurezza necessarie.

Probabilmente l'errore potrebbe ricollegarsi al fatto che, all'interno dell'impianto, viene proposta l'installazione di tubazioni da 14 pollici, anziché da 26 pollici, come normalmente avviene in impianti con caratteristiche simili a quello di San Benedetto del Tronto. Utilizzando tubazioni da 14 pollici, le curve che delimitano le conseguenze degli scenari incidentali del R.P.S. rimangono circoscritte dentro l'area della centrale? Contrariamente utilizzando tubazioni da 26 pollici gli scenari incidentali risulterebbero

invece esterni all'area del sito, da cui l'impossibilità di realizzare l'impianto di stoccaggio in quell'area?

Questa ipotesi potrebbe essere acclarata dal documento 102S00-00-GCO-RE-00002:

Foglio 68 di 114, scenario 10 " perdita di tubazioni " 14 pollici, 20 mt.

Ipotesi Jet Fire Report 10. Elaborati di calcolo ipotesi scenario Mappa 1.C.1.6.2;

Foglio 71 di 114, scenario 20 " Perdita di tubazioni " 80 mt.+10 pollici, 60 mt.+4/6 pollici, 280 mt.;

Ipotesi Jet Fire Report 20. Elaborati di calcolo ipotesi scenario Mappa 1.C.1.6.2;

Chiarito che il JET FIRE è un'esplosione verticale causata da una rottura di un componente dell'impianto e il FLASH FIRE è un'esplosione ad onda d'urto concentrica orizzontale, come si può ben vedere dalla "mappa 1.C.1.6.3" i confini che delimitano le conseguenze degli scenari dell'incidente rilevante, JET FIRE, rimangono circoscritti dentro l'area della centrale; ciò è riscontrabile dalla **Mappa delle conseguenze. Curve che delimitano le conseguenze dei due scenari Mappa 1.C.1.6.3. (Allegato 15)**

Incomprensibilmente nel RPS **viene completamente ignorato l'incidente da FLASH FIRE che, come vedremo nel capitolo successivo, ha un'enorme importanza per la sicurezza dell'impianto.**

In relazione al luogo in cui dovrebbe sorgere la centrale di stoccaggio vi è da aggiungere che nell'area immediatamente attigua è presente una discarica di rifiuti speciali, denominata "**Piattaforma Ecologica**", nella quale, nel corso degli anni, sono state accantonate **tonnellate di rifiuti tossici che, in gran parte, sono ancora presenti.** (Allegato 16)

Detti rifiuti, alcuni dei quali provenienti da ambienti ospedalieri, sono altamente pericolosi per l'ambiente e per la salute, per cui si dovrebbero effettuare dei carotaggi per verificare eventuali danni nel sottosuolo provocati dal percolato che potrebbe aver inquinato le falde acquifere.

Peraltro, la predetta "**Piattaforma Ecologica**" è ben conosciuta dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno essendo stata oggetto di apposito provvedimento di sequestro il quale, ad oggi, non è stato ancora revocato, così come l'area non è stata ancora bonificata.

Chiaramente, la presenza della "**Piattaforma Ecologica**" rende ancor più incomprensibile come si possa prevedere l'installazione di un impianto di stoccaggio di gas a brevissima distanza. Anzi tale presenza avrebbe dovuto indurre chi di competenza a vagliare appieno tutte le criticità del caso e a richiedere tutti gli accorgimenti necessari onde evitare il rischio di future catastrofi, sia sociali che ambientali.

L'impianto, inoltre, coprirà una porzione della "fascia di tutela integrale del Fosso Collettore" che rientra nei corsi d'acqua della **classe 2 fascia subappenninica**.

(Allegato 16/A)

Secondo l'articolo 10 delle NTA (norme tecniche di attuazione) del Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto, "...la striscia di terreno di **larghezza 30 metri** per lato misurata dal piede esterno dell'argine o dalla sponda del canale *Fosso Collettore* è una fascia di tutela integrale, in cui sono vietate le nuove costruzioni e gli ampliamenti di edifici, nonché l'accumulo e lo smaltimento di rifiuti e/o qualsiasi tipo di materiale che possa compromettere la sicurezza idraulica in caso di piena".

Dai documenti della Gas Plus risulta invece che "nell'area interessata" insisterebbe la recinzione e un'area che il proponente chiama "Impianto Snam Area Consegna", di fronte "all'ingresso Snam" dal quale dovrebbe passare, addirittura (!), il tracciato del metanodotto che collega la centrale all'Area trappola Snam, e di qui verosimilmente alla rete nazionale. **(Allegato 16/B)**

Ricordiamo che il fosso collettore, dopo essersi caricato degli inquinanti prodotti dall'impianto, attraversa la Riserva Natura Sentina sfociando poi nel mare Adriatico.

ANALISI DEL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA (RPS)

COMPARAZIONE STOCCAGGIO SBT CON STOCCAGGIO S.ELPIDIO A MARE

In ottemperanza a quanto previsto dal **D.Lgs 334/99** (normativa Seveso 2), la ditta GasPlus ha presentato un rapporto preliminare di sicurezza (d'ora in poi RPS) sottoposto all'esame del Gruppo di Lavoro (GdL) del Comitato Tecnico Regionale delle Marche (CTR), il quale si è espresso con il parere favorevole al Nulla Osta di Fattibilità (NOF) che lo stesso CTR sarà chiamato a rilasciare.

Nel corso degli ultimi mesi, lo stesso GdL del CTR ha dovuto analizzare un altro RPS per uno stoccaggio di gas proposto da Edison Italia nel Comune di Sant'Elpidio a Mare. Per il primo (stoccaggio San Benedetto) il GdL ha già espresso parere favorevole al rilascio del NOF mentre per il secondo (stoccaggio Palazzo Moroni – Sant'Elpidio a Mare) si è ancora in corso di analisi.

L'impianto previsto a San Benedetto del Tronto è di dimensioni notevolmente superiori rispetto a quello proposto a Sant'Elpidio a Mare (circa 10 volte maggiore sia in termini di gas stoccato che in termini di portata dell'impianto): ciò avrebbe dovuto suggerire, ove possibile, l'impiego di maggiori e più importanti cautele.

Ebbene, prima di passare all'esame comparato dei due rapporti di sicurezza, pare opportuno ricordare e chiarire il significato della frequenza di accadimento annua (o

probabilità di accadimento) di un incidente rilevante, oltre che a spiegare in forma semplice il modo (notazione scientifica) nel quale viene espresso.

Da quanto è possibile comprendere e ricavare dai rapporti di sicurezza, la frequenza di accadimento di ogni possibile incidente rilevante, viene estrapolata da apposite banche dati, nelle quali si tiene traccia (o si dovrebbe tenere traccia) di ogni incidente avvenuto nel mondo e relativo alla specifica attività per la quale si intende insediare uno "stabilimento".

In altre parole, se si volesse esaminare un possibile incidente ad una centrale di compressione del gas, ad esempio per la rottura completa della condotta di aspirazione del gas, nella banca dati esistono informazioni su 10 impianti di questo tipo e sappiamo quindi che, in 10 anni, si sono verificati 2 incidenti di questo genere. In questo caso la frequenza di accadimento annua sarà pari a 0,02, dato che per indicare questo valore bisogna dividere il numero di eventi registrato per il periodo di tempo preso in considerazione (10 anni) e per il numero di impianti (10 impianti).

Dopo un tale esame si potrà affermare che quel particolare incidente può avere una frequenza di accadimento annua pari a 0,02 che, espresso nella notazione scientifica, sarà **2×10^{-2}** .

E' evidente che nella realtà il numero di impianti presi in considerazione dovrebbe essere molto più elevato e che l'intervallo di tempo dovrebbe considerare periodi sensibilmente più lunghi.

Va comunque detto che normalmente le frequenze di accadimento reali sono molto inferiori a quella che si è determinata nell'esempio fatto: nei rapporti di sicurezza sono citate frequenze di accadimento che vanno da 0,00001 eventi/anno a 0,00000001 eventi /anno; come si può vedere risulta scomodo utilizzare la normale notazione per esprimere cifre molto piccole, allora si utilizza la notazione scientifica che fa perno sulle potenze del 10.

Tornando alla comparazione dei due RPS, sebbene lo scopo degli stessi sia il medesimo, ossia garantire fin dalla progettazione che lo "stabilimento" che verrà realizzato sia "sufficientemente sicuro e affidabile", i criteri con i quali i due rapporti sono stati redatti sono in realtà molto diversi tra di loro.

In particolare, l'approccio utilizzato da Edison Italia per lo stoccaggio di Sant'Elpidio a Mare, seppure non sia privo di criticità, sembra garantire un livello di sicurezza maggiore, rispetto a quanto fatto da GasPlus con il proprio rapporto di sicurezza per lo stoccaggio di San Benedetto del Tronto. Entrando più nello specifico ci sono tre importanti scelte che depongono a favore delle modalità progettuali utilizzate da Edison:

1) la frequenza di accadimento al di sotto della quale, l'ipotizzato incidente rilevante viene considerato non credibile e, quindi, escluso dalla valutazione del rischio: GasPlus pone questa soglia a 10^{-6} (pag. 46 RPS) mentre Edison a 10^{-7} ;

2) Edison, nel caso di perdite, prende in considerazione sia quella di tipo verticale che quella di tipo orizzontale, **mentre GasPlus solo quella verticale (pag. 63 RPS); (Allegato 19)**

3) nell'ipotizzare il verificarsi di incidenti, GasPlus considera esclusivamente incidenti parziali che riguardino solo il 10% (pag. 47 RPS) della sezione delle tubazioni, mentre Edison prende in considerazione sia incidenti che producano diametri di rilascio di 1" (pollice), sia incidenti cosiddetti full bore (a bocca piena) che coinvolgono la rottura dell'intera tubazione.

La prima delle tre scelte determina che l'evento ***flash fire***, cioè l'accensione istantanea di vapori di gas dispersi nell'ambiente, **venga del tutto ignorato** a causa della sua frequenza di accadimento inferiore a 10^{-6} ; tale scelta però non è assolutamente ragionevole né tantomeno opportuna.

La seconda opzione di GasPlus, ovvero considerare solo le perdite verticali, fa sì che la distanza sul piano orizzontale dal punto di rilascio sia molto minore rispetto alla distanza che bisognerebbe rispettare laddove, in maniera cautelare, si prendessero a riferimento anche le perdite orizzontali.

La terza scelta invece fa sì che, le quantità di gas considerate in caso di incidente, siano relativamente piccole, forse troppo piccole, contro ogni principio di buon senso e precauzione.

Il connubio di queste tre opzioni, fa sì che nell'impianto di San Benedetto del Tronto la distanza massima che viene raggiunta negli incidenti rilevanti esaminati non va oltre i 50 mt. e, quindi, gli involucri di danno sono quasi del tutto interni all'area della centrale; di contro a Sant'Elpidio a Mare, **che ricordiamo essere un impianto dieci volte più piccolo di San Benedetto del Tronto**, la massima distanza che viene ipotizzata possa essere raggiunta da un incidente rilevante è di oltre 250 mt.

Non a caso si tratta di un evento *flash fire* che a San Benedetto del Tronto viene considerato non credibile e, quindi, non viene preso in considerazione.

(Allegato 20)

A questo punto, non è di secondaria importanza comprendere sulla base di quale soglia della frequenza di accadimento (o probabilità degli eventi) gli incidenti possibili debbano essere considerati non credibili; a questo scopo può essere di aiuto una delle tabelle (la 3b) allegata al **D.M. 09/05/2001**:

**Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti, per il
rilascio di concessioni edilizie in assenza di variante urbanistica
(Tabella 3b D.M. 09/05/2001)**

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
$< 10^{-6}$	E, F	D, E, F	C, D, E, F	B, C, D, E, F
$10^{-6} \div 10^{-4}$	F	E, F	D, E, F	C, D, E, F
$10^{-4} \div 10^{-3}$	F	F	E, F	D, E, F
$> 10^{-3}$	F	F	F	E, F

Come può agevolmente verificarsi, tale tabella è costruita proprio sulla base delle classi di probabilità degli eventi. La prima riga considera tutti gli eventi con probabilità di accadimento inferiore a 10^{-6} ; da ciò si deduce che tali eventi, anche se solo potenziali, debbano essere sempre considerati indipendentemente dalla specifica probabilità di accadimento. Anzi tale riga della tabella evidenzia come anche per gli eventi poco probabili la categoria **territoriale A (quella soggetta a maggiore protezione) non risulta mai compatibile.**

La bassa probabilità di accadimento, infatti, consente a più categorie territoriali di essere considerate compatibili con lo "stabilimento" rispetto agli eventi con probabilità di accadimento maggiori, ma si ritiene che gli incidenti debbano comunque essere valutati, perché altrimenti (come potrebbe verificarsi a San Benedetto del Tronto), **le immediate vicinanze di un impianto soggetto ad incidenti rilevanti, diventano compatibili anche con edifici ai quali il D.M. 09.05.2001 assegna la massima protezione, ovvero quelli di categoria A e B, nelle quali troviamo compresi edifici come gli ospedali e le scuole. (Allegato 18)**

Quindi il metodo della Edison Italia, seppure non del tutto condivisibile, visto che esclude comunque incidenti con probabilità di accadimento inferiore a 10^{-7} , tutela maggiormente il territorio rispetto all'approccio avuto dalla GasPlus che conduce al paradossale e inverosimile risultato per cui, eliminando a priori del tutto gli incidenti con probabilità di accadimento inferiore a 10^{-6} , **non è tenuta a rispettare il vincolo imposto dalla prima riga della tabella 3b del D.M. 09.05.2001.**

Non a caso dal RPS della GasPlus emerge che viene considerata la seconda riga della tabella visto che tutti i possibili incidenti con probabilità di **accadimento inferiore a 10^{-6} , sono stati esclusi a priori avendoli considerati non credibili.**
(Allegato 19)

La quasi totalità dei previsti involuppi di danno, restano all'interno dell'area di centrale, mentre gli involuppi previsti a Sant'Elpidio per i due eventi **flash fire** considerati sono esterni alla centrale per diverse centinaia di metri. **(Allegato 17)**

Rammentiamo nuovamente come a Sant'Elpidio a Mare il sito di stoccaggio ospiterà 50 milioni di Smc di Working gas con una portata massima di 0,85 milioni di Smc al giorno, mentre il sito di stoccaggio "San Benedetto" **ospiterà 520 milioni di Smc di Working gas con una portata massima di 5,94 milioni di Smc al giorno.**

Basandosi esclusivamente sui rapporti di sicurezza, sembrerebbe il contrario, cioè che l'impianto di San Benedetto del Tronto sia 10 volte più piccolo di quello di Sant'Elpidio a Mare (!?).

ANALISI DEI VENTI E DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI

La dispersione degli inquinanti è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche (stabilità atmosfera, velocità vento, precipitazioni *ect.*).

Il quartiere "Agraria" di Porto d'Ascoli mostra particolari caratteristiche orografiche e la situazione *post operam* per le emissioni atmosferiche è stata effettuata dalla proponente nel paragrafo 6.4.2.2. del documento di integrazione "INTEGRAZIONI AL SIA – PARTE I richieste del MATTM e della Regione Marche", indicando che i "Surface data" (dati orari di superficie), principali parametri meteorologici rilevati a 10 metri dal suolo, inseriti in input in AERMET, sono quelli della stazione meteo di Falconara Marittima.

Ebbene, poiché la città di Falconara Marittima dista, in linea d'aria, 100 km dalla zona di studio, le condizioni morfologiche dell'ubicazione della stazione considerata non possono in alcun modo essere considerate simili alla situazione della centrale di stoccaggio di San Benedetto del Tronto.

In verità, le analisi effettuate dall'azienda proponente non possono considerarsi significative per le ragioni addotte.

Inoltre, il modello ibrido dovrebbe essere impiegato solo se, entro il dominio di calcolo, la differenza tra la quota orografica massima e quella minima non sia eccedente i 250 mt. (come indicato nelle norme di attuazione del "Piano per il risanamento della qualità dell'aria" dell'ARPA Regione Lazio).

A ciò si aggiunga come le emissioni gassose in atmosfera ad impatto odorigeno possono limitare fortemente l'utilizzo del territorio come espresso nella "Linea guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno" della Regione Lombardia.

Ma non è tutto, difatti i risultati delle analisi compiute dall'azienda proponente segnalano una dispersione **di inquinanti compatibile con la direzione assiale dell'autostrada A14**, anch'essa attigua all'area interessata, nonostante vada a sommarsi alle notevoli emissioni già esistenti a causa dell'intenso traffico veicolare.

Da quanto testé rilevato, appare chiaro come il modello anemometrico utilizzato è quello maggiormente compatibile con una direzione omogenea con quella dell'autostrada A14 **allo scopo di minimizzare gli effetti della dispersione degli inquinanti verso la città**. L'azienda proponente, nonostante abbia già a disposizione il dato effettivo (reale), lo ignora completamente. **(Allegato 21)**

INQUINANTI E SCARICHI IDRICI

Scarichi Idrici

Analizzando attentamente il documento prodotto dall'ARPAM numerose sono le perplessità e gli interrogativi che si pongono.

Con le "Valutazioni Tecniche - Ambientali di Competenza", protocollo Arpam **0040104** dell' 11 Ottobre 2011, detto ente, a pagina 2 di 4, affermava quanto segue:

" Non sono previsti scarichi idrici, né in acque superficiali né in fognatura ".

per poi affermare, nella stessa pagina:

"Le acque reflue civili vengono convogliate in una vasca settica, il chiarificato verrà scaricato in pubblica fognatura".

Inoltre, a pagina 3 di 4 l'Arpam dichiara:

"...se...l'effluente è conforme verranno scaricate nel "Fosso Collettore" insieme alle acque di seconda pioggia. Ciò non è accettabile. E' necessario che venga individuata la normativa di riferimento a cui sottostare, sia essa quella della disciplina degli scarichi (Parte III del D.Lgs 152/06, o quella dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs 152/06))".

A questo punto i cittadini si chiedono come sia possibile scaricare tali sostanze liquide in un corso d'acqua che attraversa una riserva naturale protetta (SIC e ZPS) che ospita specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario, e successivamente sfocia nel mare Adriatico che ha un'importanza fondamentale anche per le attività turistiche della Città di San Benedetto del Tronto e non solo.

Emissioni Atmosfera

Nel sopracitato protocollo Arpam di Ascoli Piceno n.**0040104** in merito agli **inquinanti atmosferici** si afferma testualmente:

"...Sono presenti emissioni in atmosfera costituite da una torcia di emergenza, dai fumi della caldaia ad olio diatermico, dai gruppi elettrogeni..."

“...La ditta ha dichiarato che le emissioni di polveri è trascurabile...”

“...E’ stata effettuata una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria e dei principali parametri meteo, di durata pari a 7 giorni, nel periodo 16/22 gennaio 2010, con sforamenti ai parametri di legge 6 giorni su 7...” (Allegato 22)

Secondo l’Arpam di Ascoli Piceno con la DACR n.143 del 12 gennaio 2010, la Regione Marche si è dotata del “Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria e dell’ambiente”.

Tale documento individua una zona unica regionale (definita zona A) nella quale i livelli del PM10 e del Biossido di Azoto comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa, e cita testualmente:

“... Il progetto in esame è ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto, territorio inserito nella fascia A della zona sopracitata ...”

“...E’ stata effettuata una determinazione dello stato di qualità dell’aria ante-operam mediante una campagna di monitoraggio della pressione esercitata dall’opera sulla componente atmosfera e dello studio della qualità dell’aria sia in fase di cantiere che post-operam mediante una modellizzazione per la stima degli inquinanti emessi in atmosfera quali NOx, CO ,PM10 con il software Aermod...”

“...La situazione ante-operam fotografata è risultata critica per gli inquinanti NOx e PM10, mentre l’impatto prodotto dall’opera in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, può essere considerato scarsamente significativo anche in virtù delle mitigazioni proposte in fase di cantiere.

*Sulla base della documentazione presentata per la realizzazione di uno stoccaggio di gas naturale in strato da parte della società Gas Plus Storage srl nel Comune di San Benedetto del Tronto, lo studio di impatto ambientale presentato è adeguato, il **contributo all’inquinamento atmosferico attuale è stimato scarsamente significativo...**” (Allegato 25)*

Questa affermazione, incomprensibilmente, non tiene in considerazione gli inquinanti evidentemente indicati dalla stessa società GasPlus nella VIA. **(Allegato 23)**

“...E’ bene, tuttavia, far presente che la situazione della componente atmosfera è già fortemente critica senza l’intervento proposto”. (Allegato 24 - Sforamenti annui - Allegato 22)

Orbene, dall’analisi del documento dell’Arpam di Ascoli Piceno, si evidenzia la scarsa conoscenza del progetto e la sufficienza con cui è stato dato un parere favorevole alla VIA.

Allo stesso modo nel fascicolo dell'approvazione della VIA, l'**ARPAM**, Dipartimento di Ancona Servizio di Epidemiologia, con nota/protocollo **n.**

0012326/26/03/2012/ARPAM/DDAN/P (protocollo Regione Marche 0220983/04/04/2012/R_MARCHE/GRM/VAA/A) cita testualmente:

" ... nelle considerazioni conclusive viene documentato che dai documenti presentati dalla ditta e dalle osservazioni del Dipartimento provinciale dell'ARPAM di Ascoli Piceno, appare come marginale, ai fini della salute pubblica, l'impatto sulle matrici ambientali del progetto in esame". **(Allegati 25 - pag.4 di 4)**

Aldilà delle tante conclusioni non condivisibili cui giunge l'Arpam di Ascoli Piceno, si osserva, comunque, che a pag.4 del protocollo 0040104, la stessa indica alla Ditta le seguenti prescrizioni:

"...Presentare gli elaborati così come indicato nella DGR n.884 del 20/06/2011 per dimostrare che il suolo non è contaminato, prima del rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale...".

"...Comunicare la normativa di riferimento a cui si intende far sottostare le acque meteoriche di prima pioggia (parte III o parte IV rifiuti del D.Lgs) ".

Ai cittadini non risulta se queste prescrizioni siano state osservate dalla società GasPlus prima del rilascio della VIA.

Detto questo, ci si chiede come un ente come l'ARPAM - Agenzia Regionale per la protezione dell' Ambiente - possa aver avallato tale progetto, che contiene di tutto, tranne elementi e/o azioni di protezione e tutela dell'ambiente.

Il **sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente**, adottato con la decisione **n. 1600/2002/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/7/2002 sancisce **la necessità di ridurre l'inquinamento** a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso[...]. La Direttiva **2008/50/CE** del 21.05.2008, recepita dall'Italia con il **D.Lgs 155/2010, all'art.1**, impone di "...definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di **evitare, prevenire o ridurre**, gli effetti nocivi per la salute e per l'ambiente nel suo complesso".

Si prevede, inoltre, di "**mantenere la qualità dell'aria ambiente laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi**".

All'art. 2, viene disciplinata la cd. "soglia di allarme", ossia il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione e raggiunto il quale tutti gli stati membri devono adottare **provvedimenti immediati**.

A ciò si aggiunga come anche il **D.Lgs 152/06** del 03.04.06 (Parte I - Art. 3 ter), disponga che la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale **deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati** nonché dalle persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, mediante una adeguata azione che sia **informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte**, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell' **articolo 174, comma 2, del Trattato U.E.** regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Allora ci si domanda se i dirigenti responsabili dell'Arpam di Ascoli Piceno **potevano rilasciare** l'autorizzazione positiva all'impianto – anche se mitigata verbalmente - visto che la zona, essendo fortemente degradata, doveva essere **migliorata** dal punto di vista della qualità dell'aria e non ulteriormente **aggravata**, come previsto dalla **Direttiva 2008/50/CE** (art. 2 comma 5).

Al riguardo ci si chiede piuttosto se l'Arpam non avrebbe dovuto intraprendere provvedimenti immediati per migliorare la qualità dell'aria, come sancito dall'art. 2, comma 10, e per quanto disposto dal **D.Lgs 152/06** (Parte I - art. 3 Ter) secondo cui: **"la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati [...]"**.

Dall'analisi della documentazione in atti, sembra assurdo che l'indicata agenzia regionale possa affermare che: **"... l'impatto prodotto dall'opera in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, può essere considerato scarsamente significativo anche in virtù delle mitigazioni proposte in fase di cantiere"**.

In realtà non sono state previste mitigazioni in fase di cantiere capaci di ridurre sensibilmente la grande quantità di inquinanti prodotte dai motori a gasolio utilizzati (sia quelli per l'installazione della centrale che quelli per la perforazione dei pozzi).

Di conseguenza, per quanto concerne gli inquinanti, gli stessi non possono essere in **nessun modo** considerati **"scarsamente significativi"**.

Difatti, con l'ausilio di uno specifico software è stato calcolato il numero di caldaie alimentate a metano che avrebbero generato lo stesso carico inquinante, suddiviso per ogni anno.

Ebbene, calcolando una superficie da riscaldare di 80mq. con un'altezza del locale di 2,70 mt., con fabbisogno termico, $WS = [KJ/(m^3 \cdot h)] = 80$, 150 giorni di riscaldamento in un anno, 10 ore di riscaldamento al giorno si ottiene che l'impianto di stoccaggio emetterà in atmosfera una quantità di inquinanti come:

- **107.786 CALDAIE** per il PM10

• **85.440 CALDAIE** per gli NOx

(dati DIIAR Politecnico di Milano Dip. Ing. Idraulica Ambientale – infrastrutture viarie, rilevamento – sezione ambientale). **(Allegato 26)**

Tutto ciò senza calcolare gli inquinanti NMVOC – sostanze purtroppo non comprese nel software – perché in questo caso il numero delle caldaie aumenterebbe ulteriormente. Ciò sta a significare che gli inquinanti prodotti dalla centrale di stoccaggio ogni anno, durante i due anni e più di costruzione, corrispondono a quelli prodotti da una città di circa 183.000 abitanti (considerando il dato medio ISTAT di abitanti per famiglia).

Vi sono, poi, altri inquinanti prodotti dalla torcia, dalle perdite fuggitive (circa 1% del quantitativo di gas stoccato) e dalla caldaia a olio diatermico.

Alla luce di questi dati ci chiediamo come si possano definire gli inquinanti prodotti **"scarsamente significativi"**.

A riguardo, si porta a conoscenza dell'interessata Ill.ma A.G. che la società GasPlus in occasione delle integrazioni richieste aveva sostituito i motori endotermici con i motori elettrici. Adesso, invece, la medesima GasPlus torna a rappresentare che questi ultimi consumano troppa energia, per cui, probabilmente, rivaluteranno nuovamente la scelta progettuale con la caldaia ad olio diatermico alimentata a gas metano che a sua volta aggiungerebbe, in modo significativo, ulteriori e consistenti carichi inquinanti.

MANCATA PRESENTAZIONE DEL PSO (PIANO SICUREZZA OPERATORE)

Anche se già numerose sono state le mancanze rilevate, sul rispetto delle leggi Europee e Italiane, da parte del proponente e dei vari enti coinvolti, indichiamo un'altra procedura che riteniamo essere abbinata e parallela a quella prevista nella normativa D.Lgs. 334/99.

Ci riferiamo al **PSO (Piano sicurezza operatore)** previsto dal **D.Lgs. 11 Aprile 2011 n.61** in attuazione della **Direttiva Europea 2008/114/CE** denominata **Direttiva ECI (European Critical Infrastructures)** che riguarda *"l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione"*.

Dopo i gravi accadimenti dell'11 settembre 2001 il concetto del termine Sicurezza è stato "suddiviso" in due parti distinte ma complementari: la **SAFETY** e la **SECURITY**.

Dal punto di vista della **Safety**, la probabilità che un aereo colpisca per errore le due Torri del World Trade Center è vicino allo 0% (perché le rotte di volo sono lontane dalle torri ecc. ecc.), per cui non si studia come proteggere le strutture da quel tipo di evento.

Tuttavia, dal punto di vista della **Security**, una volta riconosciuta ed evidenziata la

vulnerabilità, la probabilità dell'evento diventa pari al 100%.

Gli anglosassoni distinguono la "**Safety**" (analisi dei rischi di possibili incidenti, misure di protezione atte a limitare le conseguenze degli incidenti) dalla "**Security**" (analisi delle possibili minacce e vulnerabilità dell'impianto, misure di protezione permanenti atte a prevenire e contrastare la minaccia).

Mentre la SEVESO si focalizzava principalmente sull'aspetto **Safety**, ora il legislatore ha compreso l'importanza e la necessità di valutare anche l'aspetto **Security**, in particolare per quegli impianti che, se attaccati deliberatamente da un antagonista competente e determinato, possono dar luogo ad ingenti perdite umane e materiali.

Ora, chi rientra in queste categorie deve necessariamente presentare un **P.S.O. (Piano Sicurezza Operatore)** previsto dal **D.Lgs 61/2011, all'art. 12, comma 1 e 4**, che affermano :

ART. 12 - ADEMPIMENTI PER LA PROTEZIONE :

COMMA 1 – *"L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla designazione dell'I.C.E, comunica il nominativo del funzionario di collegamento, in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i funzionari di cui art. 11 comma 3".*

COMMA 4 – *"I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la struttura responsabile, collaborano con l'operatore ed il proprietario dell'ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere o aggiornare il conseguente Piano di Sicurezza dell'Operatore (P.S.O), che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria e riportati nell'allegato B ".*

Cosa dice **l'allegato B** :

Allegato B. *(previsto dall'articolo 12, comma 4) Requisiti minimi del piano di sicurezza dell'operatore (PSO) Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di applicazione. Il PSO comprende: l'individuazione degli elementi più importanti dell'infrastruttura;*

1. *l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce più rilevanti, individua la vulnerabilità degli elementi e le possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento sulla funzionalità dell'intera infrastruttura;*

2. *l'individuazione, la selezione e la priorità delle misure e procedure di sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad applicazione graduata;*

3. *le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere utilizzate in modo continuativo e comprendono: - sistemi di protezione fisica (strumenti di rilevazione,*

controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione); - predisposizioni organizzative per allertamento comprese le procedure di gestione delle crisi; - sistemi di controllo e verifica; - sistemi di comunicazione; - addestramento ed accrescimento della consapevolezza del personale; - sistemi per la continuità del funzionamento dei supporti informatici;

4. *le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di tempo.*

*Inoltre, si devono applicare anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. **11, 12 e 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.***

ART. 11 - Piano emergenza interno

ART. 12 – Effetto Domino

ART. 20 – Piano emergenza esterno

Da quanto sopra riportato e rappresentato appare chiaro che nel corso dell'iter procedurale svoltosi fino ad oggi, numerose sembrano le omissioni e gli errori su questioni e problematiche di grande rilevanza sia per quel che concerne l'opportunità di realizzare un impianto di tale portata in una zona certamente non idonea ad ospitarlo che per quanto riguarda le misure di sicurezza che bisognerebbe adottare onde eliminare o, quantomeno, ridurre sensibilmente i possibili gravi danni che si potrebbero verificare in caso di incidente.

PROBABILI INCIDENTI RILEVANTI DI NATURA CATASTROFICA

È virtualmente impossibile assicurare che il gas non migri in superficie [Gurevich et al., 1993], qualsiasi *reservoir* è sottoposto a **perdite laterali e verticali che possono produrre la risalita del gas in superficie**. I cicli di carico e scarico ai quali è sottoposto il serbatoio, modificano il sistema perturbandone la stabilità. Fenomeni di sismicità indotta sono oggi acclarati e in ogni parte del mondo si tiene sotto controllo il giacimento in maniera da verificare la risposta alle sollecitazioni indotte dall'inserimento e dall'estrazione del gas in pressione. **Specialmente in caso di terremoto, le zone relative ai piani di faglia possono divenire più permeabili e potrebbero rappresentare una corsia preferenziale per il gas per raggiungere la superficie**. La migrazione in superficie del gas derivante da uno stoccaggio in sotterraneo è un problema che affligge le aree urbane situate in contiguità con una di queste strutture, **poiché possono verificarsi casi di riempimento ed esplosione di strutture antropiche sotterranee** (parcheggi, box, cantine, etc.). L'esperienza ha mostrato che la migrazione del gas in superficie

crea un potenziale rischio di esplosioni, incendi, odori nocivi e potenziali emissioni di composti cancerogeni e non dovrebbero MAI essere posizionate in contesti urbani

[Evans, 2008].

Nessuno dei circa 600 impianti esistenti al mondo ha le caratteristiche di quello che si vorrebbe realizzare a San Benedetto del Tronto: il *resevoir* (serbatoio naturale) è previsto sotto un comprensorio densamente antropizzato (circa 80.000 abitanti).

La scelta del Ministero dello Sviluppo Economico di valutare l'istanza di concessione di stoccaggio di gas naturale in un'area **densamente popolata** come quella di Porto D'Ascoli, San Benedetto e Montepandone, pone all'attenzione di tutti una serie di considerazioni sia di carattere generale sia specifico.

Il proponente afferma che il caprock (rocce di copertura) non presenta perdite e garantisce la tenuta del reservoir/giacimento sulla base della propria esperienza personale e senza approfondire con i necessari e possibili studi grazie alle migliori tecnologie attualmente disponibili (BAT), e ci si chiede come mai sul "Decreto del Dirigente della posizione di funzione di Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientale n. **20/VAA del 18/03/2013** " cioè la valutazione – POSITIVA – della Regione Marche, sulla VIA, oltre a contenere numerose inesattezze, e a mostrare le ennesime tante compiacenze verso il progetto, riporta testualmente la valutazione dell'**ARPAM** Dipartimento di Ancona (Servizio di Epidemiologia) con nota/protocollo **n. 0012326/26/03/2012/ARPAM/DDAN/P** (protocollo Regione Marche 0220983/04/04/2012/R_MARCHE/GRM/VAA/A) che cita testualmente:

"Tuttavia sulle base di dati di letteratura, vengono posti dubbi sulla possibile tenuta geologica del giacimento, convertito a stoccaggio, con conseguenti eventi incidentali". (Allegato 27)

CTR - COMITATO TECNICO REGIONALE

Il Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Regionale ha avuto il compito di rilasciare il parere tecnico circa il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) all'impianto, in relazione al Rapporto Preliminare di Sicurezza (RPS) presentato dalla azienda GasPlus, è formato da INAIL, ARPAM, Regione Marche (Protezione Civile), rappresentanti delle Istituzioni coinvolte (Comune, Provincia, Regione) e del Ministero (UNMIG). Detto organismo si è trovato pertanto ad esprimere un parere strettamente tecnico su tutti gli aspetti legati alla sicurezza dello stabilimento inteso in senso lato, composto cioè dall'impianto, dalle condotte, dai pozzi, dal serbatoio sotterraneo (*reservoir*). In particolare esso **ha dovuto valutare attentamente gli involuppi di danno**, quelle aree cioè che, alla luce del tipo di incidente ipotizzato, possono essere sottoposte a ripercussioni (feriti,

decessi, danni, etc.), secondo la normativa vigente espressa dal D.Lgs. 334/99 (Legge Seveso II).

Il Comitato Tecnico Regionale dovrebbe quindi tutelare gli interessi, la salute, la sicurezza dei cittadini, analizzando nel dettaglio il RPS, sollevando dubbi, chiedendo spiegazioni e integrazioni alla azienda, valutando eventuali migliorie proposte e, nel caso sussistano evidenti violazioni e/o criticità rilevanti, negando il proprio NOF.

IL GdL del CTR **ha dapprima ignorato** un errore toponomastico più volte ripetuto nel RPS (inversione Porto d'Ascoli - Sentina), poi, a riunioni del GdL concluse, **ha in tutta fretta e sulla spinta di clamore mediatico** convocato una riunione ristretta per capire l'entità dell'errore. Detto GdL ha concluso che trattasi di mera svista, ignorando completamente le ripercussioni sulle distanze di sicurezza dall'impianto che impongono le differenti località di Zona Sentina (circa zero abitanti) e Porto d'Ascoli (circa ventimila residenti). **(Allegato 28)**

Il GdL del CTR ha, inoltre, ignorato l'assenza della Provincia di Ascoli (organismo più volte espressosi negativamente sulla costruzione dell'impianto) limitandosi a registrare l'assenza del rappresentante convocato, il geometra Dante Merlonghi, tra l'altro non più dipendente della provincia stessa da circa due anni e senza sollecitare un sostituto!!. **(Allegato 29)**

Detto GdL del CTR ha espresso il proprio parere favorevole all'impianto in poche riunioni e accettando in toto il progetto della GasPlus, ignorando osservazioni e perplessità sollevate da Enti, Associazioni, tecnici privati e università, soprattutto, non tenendo conto il **Principio di Precauzione, D.L.gs 152/06 art. 301 comma 2.**

Il tribunale della Comunità Europea, seconda sezione ampliata, del **26/11/2002, T-74/00 Artegodan** sancisce che "**...il Principio di Precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici**".

Ultimamente ribadito con forza dalla sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. I, 4 maggio 2013, n.2425, che afferma:**

*"Il cosiddetto principio di precauzione, di paternità comunitaria, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine **di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente**, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio*

di prevenzione; la sua applicazione comporta che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.

Il GdL del CTR ha espresso il proprio parere favorevole nonostante le criticità descritte nei paragrafi "**Analisi del Rapporto Preliminare di Sicurezza (RPS)**" e "**Problema dell'ubicazione della centrale**" siano quasi esclusivamente di propria competenza, a volte non approfondendo, altre volte accettando in toto quanto espresso dall'elaborato dell'azienda.

Riteniamo che il CTR abbia ignorato non solo le Leggi dello Stato Italiano ma anche le Direttive dell'Unione Europea che regolamentano questi tipi di impianti. In altre parole, il comitato tecnico non ha avuto dubbi nel rilasciare il parere favorevole all'impianto, non avendo tenuto conto delle tante criticità, alcune delle quali elencate in questo esposto/denuncia, **peraltro confortate in tutto e per tutto dal lavoro svolto da un Ente terzo quale [Terre.it](#) spin-off dell'Università di Camerino, incaricato a una analisi oggettiva della Valutazione di Impatto Ambientale dal Comune di San Benedetto del Tronto. Le conclusioni di [Terre.it](#) sono riportate nell'Allegato 30 e confermano in toto una parte di tutte le problematiche emerse. (Allegato 30)**

Pertanto i suoi componenti dovranno farsi carico delle eventuali responsabilità ai sensi dell'ART. 28 della Costituzione, sia in sede civile che penale.

Da tutto quanto sopra dedotto e riportato, si ritiene che nella vicenda in oggetto potrebbero essere state tenute condotte penalmente rilevanti e, per tale motivi, si ritiene necessario portare all'attenzione dell'intestata Autorità Giudiziaria i fatti sopra riportati.

Tutto ciò premesso e considerato, gli esponenti, come meglio in epigrafe generalizzati

CHIEDONO

che l'Ill.ma Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, Voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili e di intraprendere tutti i necessari provvedimenti.

Chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 406, c. 3, c.p.p. di essere informati dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari nonché, ai sensi dell'art. 408, c. 2, c.p.p. dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Chiede, infine, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., che vengano comunicate le iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.

Si allegano, salvo successive integrazioni:

Allegato 1	Decreto S.G. dell'Autorità di Bacino fiume Tronto n.11 del 30/07/2009;
Allegato 2	Piano di stralcio di bacino dell'assetto idrogeologico del fiume Tronto;
Allegato 3	Approvazione PAI;
Allegato 4	Cassificazione dei gradi di rischio esondazione;
Allegato 5	Planimetrie tratto terminale asta fiume Tronto stralcio Ing. Mattiolo;
Allegato 6	Sezione alveo tratto terminale asta del fiume Tronto;
Allegato 7	Alveo fiume Tronto vista aerea;
Allegato 8	Porto d'Ascoli alluvione 1992 – zona allagata entro 48 ore dall'evento;
Allegato 9	Campagna mediatica a mezzo stampa a sostegno del declassamento della classe di rischio esondazione della zona interessata alla costruzione dell'impianto;
Allegato 10	Genio Civile Prot. 0009671;
Allegato 11	Genio Civile Prot. 0045159;
Allegato 12	Genio Civile Prot. 0061819;
Allegato 12	Classificazione delle acque sotterranee della Provincia di Ascoli Piceno;
Allegato 13	Piantine subsidenza quartiere "Agraria";
Allegato 14	Tabella distanze;
Allegato 15	Allegato 1C163 "Mappa delle conseguenze";
Allegato 16	Foto scarica "Piattaforma ecologica";
Allegato 16A	Fasce fluviali di tutela integrale;
Allegato 16B	Fasce tutela integrale "fosso collettore";
Allegato 17	Comparazione inviluppi da incidente rilevante;
Allegato 18	DM 9 maggio 2001 – categorie territoriali;
Allegato 19	RPS foglio 63 di 114;
Allegato 20	RPS foglio 64 di 114;
Allegato 21	Direzione degli inquinanti;
Allegato 22	Rilevazione inquinanti dal 16 al 22 gennaio 2010;
Allegato 23	Inquinanti prodotti dall'impianto in fase di installazione;
Allegato 24	PM10 San Benedetto del Tronto – superamenti annui;
Allegato 25	Arpam Ascoli Piceno - Protocollo n.0040104;
Allegato 26	Comparazione inquinanti;
Allegato 27	Giunta Regionale Marche – Prot. n. 20/VAA pag. 43;
Allegato 28	Ministero dell'Interno – Verbale riunione del 7 febbraio 2013;
Allegato 29	Ministero dell'Interno – Verbale riunione del 18 dicembre 2012
Allegato 30	Terre.it Spin – Off Università Camerino – Studio Tecnico Scientifico

Con ossequio.
Ascoli Piceno, li

Riego Gambini 

Crimella Andrea 

Camela Valerio 

Serenella Fucksia 

Donatella Agostinelli *Donatella Agostinelli*

Andrea Cecconi 

Patrizia Terzoni 